



**COMUNE DI MASCALUCIA**  
**(Città Metropolitana di Catania)**

**Regolamento per l'applicazione della TARI**  
**Modifiche ed integrazioni anche in recepimento delle disposizioni di cui al**  
**D.lgs. 116/2020**

*Approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 29/06/2022*

*Sommario degli argomenti oggetto di modifiche e/o integrazioni*

Articolo 1 – Disposizioni e Definizioni.....

Articolo 1 bis – Determinazione delle tariffe (Metodo Normalizzato) Modifica Titolo II articoli da 7 a 12 del Regolamento TARI 2020.....

Articolo 2 – Presupposto e ambito di applicazione.....

Articolo 2 bis – Dichiarazione – Obbligo – Contenuto – Termini .....

Articolo 3 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....

Articolo 4 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....

Articolo 5 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani (Modifica art. 15 Regolamento 2020)

Articolo 6 – Riduzione tariffaria per dono del cibo contro lo spreco alimentare (Legge Gadda - ex L.166/2016).....

Articolo 7 – Modifica ed integrazione articoli 14 e 17 Regolamento Tari 2020.....

Articolo 8 – Riscossione e Modalità di pagamento - Modifica articolo 23 Regolamento Tari 2020 .....

Articolo 9 – Norme di rinvio ed entrata in vigore .....

---

**Articolo 1 – Disposizioni e Definizioni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione della TARI (Tassa sui Rifiuti) introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. *“Viene recepita la commisurazione della tariffa prevista dal comma 651 – art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Metodo Normalizzato), in sostituzione della precedente determinazione prevista dal comma 652 della stessa norma (metodo semplificato), e il nuovo Metodo Tariffario introdotto da ARERA. Viene, infine, regolamentata la nuova classificazione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 116/2020, il quale ora prevede rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e si intende eliminato ogni riferimento a questa tipologia nei precedenti regolamenti”*.
2. *I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.*
3. Sono **rifiuti urbani**:
  - a) *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
  - b) *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006;*
  - c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
  - d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree*

*pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;*
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.*

**4. Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;*
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006;*
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;*
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;*
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;*
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;*
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla*

*depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*

*h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;*

*i) i veicoli fuori uso.*

5. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **«produttore di rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) **«detentore»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) **«prevenzione»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e) **«conferimento»**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

- f) *«gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;*
- g) *«gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- h) *«raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;*
- i) *«raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;*
- j) *«riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;*
- k) *«spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del*

*decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;*

- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;*
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;*
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;*
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;*
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;*
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;*
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli*

*investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;*

- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;*
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;*
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;*
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.*
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.*
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in*

generale.

**Articolo 1 bis – Determinazione della tariffa (Metodo Normalizzato)-  
Modifica Titolo II articoli da 7 a 12 Regolamento TARI 2020**

---

La tariffa è articolata nelle categorie di utenza “domestica” e “non domestica”. Le percentuali dei costi del servizio rifiuti, attribuiti a ciascuna categoria di utenza, sono stabilite annualmente insieme alla deliberazione della tariffa da parte del Consiglio Comunale.

**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa per le utenze domestiche è strutturata tenendo conto della diversa composizione del nucleo familiare nelle sei fasce ed è calcolata secondo i coefficienti Ka e Kb di cui al DPR 158/1999;
3. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune al primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Ai fini del calcolo della tariffa si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio **pari a 1 (uno)** in tutti i seguenti casi:
  - Per le pertinenze e le utenze domestiche diverse dall’abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune di Mascalucia
  - Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Mascalucia
  - Per gli alloggi dei cittadini residenti all’Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da



*soggetti non residenti .*

- 6. Si considerano utenze domestiche con **1 (uno) occupante**, in quanto corrispondente alla tariffa base, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito anche se adibite a pertinenza di abitazioni.*
- 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **1 (uno) occupante**.*
- 8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.*
- 9. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno, condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione, registrata di seguito alla dichiarazione o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.*
- 10. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, si considera **1 (uno) occupante**.*

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo di lucro.*
- 2. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate secondo i coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  di cui al DPR*

158/1999.

3. *Le utenze non domestiche si dividono in base alle seguenti categorie:*

1. *Associazioni, biblioteche, musei, scuole, sale, luoghi di culto*
2. *Cinematografi, teatri*
3. *Autorimesse, magazzini senza vendita diretta*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*
5. *Stabilimenti balneari*
6. *Autosaloni, esposizioni*
7. *Alberghi con ristorante*
8. *Alberghi senza ristorante ( B&B)*
9. *Case di cura e di riposo, caserme*
10. *Ospedali*
11. *Agenzie, uffici , Agenzie pompe funebri*
12. *Banche, istituti di credito e studi professionali*
13. *Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli (abbigliamento, calzature, casalinghi, materiale elettrico, giocattoli, profumerie e cosmesi), ferramenta*
14. *Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai, enoteche, erboristerie, sanitari*
15. *Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, gioielli, orologi, ceramiche , ottica, fotografia, merceria, materiali edili.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli*
17. *Barbiere, estetista, parrucchiere, smacchiatricie, tintorie, lavasecco*
18. *Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, tipografi)*
19. *Autofficina, carrozzeria, elettrauto, officine in genere*
20. *Attività industriali con capannoni di produzione*

- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici**
  - 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, attività rientranti nel comparto della ristorazione.**
  - 23. Birrerie, hamburgerie, mense**
  - 24. Bar, caffè, pasticceria, gelaterie.**
  - 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati, confetterie e dolci in genere)**
  - 26. Plurilicenze alimentari e miste**
  - 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e Kebab**
  - 28. Ipermercati di generi misti**
  - 29. Banchi di mercato generi alimentari**
  - 30. Discoteche, nightclub**
4. *L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.*
  5. *I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.*
  6. *La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.*
  7. *In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.*
  8. *Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è*

*applicata una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l'attività, si applica la tariffa di uso prevalente*

#### **PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA**

- 1. Alle utenze non domestiche diverse da quelle sopra indicate, si applica la tariffa corrispondente all'utenza che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.*
- 2. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.*
- 3. In caso di utenze non domestiche che comprendano diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.*
- 4. Nel rispetto dell'articolo 655 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.*
- 5. Dal totale dei costi del Piano Economico e Finanziario (PEF) è sottratto il contributo del MIUR ai sensi dell'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.*

#### **Articolo 2 – Presupposto e ambito di applicazione**

(modifica ed integra gli art. 5 e 6 del Regolamento TARI approvato con delibera di

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 22 del Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30 settembre 2020, che si riporta con modifiche ed integrazioni nell'art. 2 bis del presente Regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
  - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. *“A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare”*. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>Tipologia di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
Carrozzerie, autofficina, elettrauto, gommisti	40%
Attività industriali con capannone di produzione	30%
Attività artigianali di produzione di beni specifici quali tipografie, lavanderie, tintorie, falegnamerie	30%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	20%
Case di cura e riposo, Ambulatori medici e dentistici, Laboratori di analisi cliniche	20%

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile

che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- g) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- h) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

- j) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 mt. (o diversa altezza fissata dal regolamento edilizio comunale) nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche, *“esclusivamente a destinazione abitativa e non pertinenziale, rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/9, che risultino chiuse, vuote, inutilizzate, non arredate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero prive di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) di qualsiasi gestore o di propria produzione, purché tale circostanza sia confermata e comprovata da idonea e veritiera documentazione non retroattiva e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla relativa dichiarazione, che non potrà mai avere effetti retroattivi, ma con decorrenza dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente”*;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche *“che risultino chiuse, vuote, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero prive di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) di qualsiasi gestore o di propria produzione, purché tale circostanza sia confermata e comprovata da idonea e veritiera documentazione non retroattiva e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui*



sopra. La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla relativa dichiarazione, che non potrà mai avere effetti retroattivi, ma con decorrenza dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente”;

- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero prive di utenze attive di servizi di rete. Tale beneficio non potrà avere effetti retroattivi e si concede solo a seguito di apposita dichiarazione corredata da valida documentazione;
- d) fabbricati attualmente danneggiati, fatiscenti, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea e veritiera documentazione non retroattiva, nonché privi di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero privi di qualsiasi utenza attiva. Tale beneficio, che comunque non potrà avere effetti retroattivi, si concede solo a seguito di apposita dichiarazione corredata da valida documentazione. In caso di accertamento relativo ad annualità precedenti, la retroattività potrà eventualmente essere presa in considerazione solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione/perizia asseverata da un tecnico professionista iscritto all'albo, che attesti sotto la sua responsabilità la decorrenza dello stato dei luoghi;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso, purché tale circostanza sia confermata da idonea e veritiera documentazione non retroattiva, nonché privi di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, ovvero privi di qualsiasi utenza attiva. Tale beneficio, che comunque non potrà avere effetti retroattivi, si concede solo a seguito di apposita dichiarazione corredata da valida documentazione. In caso di accertamento relativo ad annualità precedenti, la retroattività potrà eventualmente essere presa in considerazione solo a seguito di presentazione di apposita

*dichiarazione/perizia asseverata da un tecnico professionista iscritto all'albo, che attesti sotto la propria responsabilità la decorrenza dello stato dei luoghi.*

6. Si ribadisce che l'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica dell'Ente.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge

8. *“la tassa è comunque dovuta su box, garage, cantine, depositi, parcheggi, autorimesse e sottotetti anche nel caso in cui essi non siano allacciati alla rete elettrica o sono privi di altre utenze, in quanto i locali e le aree frequentate o utilizzabili da persone sono sempre produttivi di rifiuti”.*

9. *“Al contribuente spetta l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria. Spetta sempre al contribuente l'onere della prova anche per invocare eventuali riduzioni e/o agevolazioni tributarie”.*

10. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali oggetto della tassazione, **“esclusivamente a condizione che il contribuente presenti dichiarazione di cessata occupazione”** entro i termini normativi previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione.

11. In ogni caso, qualora ne esistono i presupposti, l'eventuale ammontare delle riduzioni non può essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa.

## Articolo 2 bis – Dichiarazione – Obbligo – Contenuto – Termini

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati possono presentare la dichiarazione al Comune *“entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio del possesso/occupazione/ detenzione dei locali e/o delle aree soggette a tassazione”* e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

4. *“In caso di pluralità di possessori/occupanti/detentori pur essendo essi tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi”*.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le

generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate, la destinazione d'uso e la superficie calpestabile;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- n) l'individuazione delle eventuali superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

La denuncia deve essere regolarmente firmata. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove queste ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In assenza la cancellazione avverrà in seguito ad eventuale accertamento d'ufficio e non potrà essere applicata con effetti retroattivi.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati, il tributo non è dovuto esclusivamente se il contribuente dimostra che la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

### **Articolo 3 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**

Uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche - Facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.

---

*1. “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante*

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. *Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero totale dei rifiuti urbani** prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.*
3. *Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.*

#### **Articolo 4 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

---

1. *Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.*
2. *Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti*

*per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.*

- 3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.*
- 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambientale dell'Ente ai fini del distacco dal servizio pubblico.*
- 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;*
- 6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.*
- 7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari*

*di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.*

- 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.*
- 9. Le UND devono presentare una piantina dei locali asseverata da un tecnico, con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.*
- 10. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.*
- 11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.*

## **Articolo 5 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani (Modifica art. 15 Regolamento TARI 2020)**

---

- 1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.*
- 2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo,*



*direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata, a consuntivo: La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti avvenuta nel corso del medesimo anno (**rapporto riciclo/produzione totale**)*

- 3. In assenza di dato oggettivo, la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività (UND) è stimata attraverso il prodotto del valore dell'indice di produttività della categoria tariffaria di appartenenza (coefficiente di produzione KD), moltiplicato per la superficie dell'attività*
- 4. In ogni caso, la riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% del tributo.*
- 5. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento.*

## **Articolo 6 – Riduzione tariffaria per dono del cibo contro lo spreco alimentare (Legge Gadda - ex L.166/2016)**

---

- 1. Ai sensi dell'art. 17 L. 166/2016 (Legge Gadda) contro lo spreco alimentare, le aziende che cedono beni alimentari prossimi alla scadenza alle associazioni, con le quali sottoscrivono apposito accordo per la donazione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, possono usufruire di una riduzione annua del **5% per cento della parte variabile della tariffa**. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre riduzioni previste per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, fino a un massimo del 30%.*
- 2. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 28 Febbraio, presentando apposita istanza.*

3. Il titolare dell'attività deve produrre, inoltre, a pena di decadenza del beneficio, entro il 30 Novembre dell'anno per cui viene richiesta la riduzione, una dichiarazione contenente la tipologia e la quantità dei prodotti donati e la lista delle organizzazioni alle quali saranno consegnate le eccedenze di prodotti alimentari, unitamente alle autocertificazioni rese dai soggetti che ricevono i prodotti, attestanti la ricezione e la loro qualifica di ONLUS. La riduzione opera di regola in sede di saldo-conguaglio sull'annualità di riferimento, emesso entro il 31 Dicembre.

### Articolo 7 – Modifica ed integrazione articoli 14 e 17 del Regolamento Tari 2020

L'articolo 17 del Regolamento TARI 2020 (delibera di C.C. n. 22/2020) al punto 6 viene integrato e modificato come segue:

*“Riduzioni del 25% della quota variabile della tariffa concesse solo in seguito a presentazione di valida documentazione, comprovante lo status socio-economico-sanitario:*

1. *nuclei familiari con Isee non superiore a **8.265 euro**;*
2. *famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a **20 mila euro**;*
3. *famiglie in cui una **grave malattia** costringa uno dei componenti all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita;*
4. *nuclei familiari all'interno dei quali vi è un invalido civile, con percentuale pari a 100%”*

Si confermano le riduzioni già previste ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

1. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10% della parte variabile;
2. utenti che effettuano pratiche di autocompostaggio ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto riduzione del 25% della parte variabile.  
*“Tale riduzione si applica solo all'unica utenza relativa all'abitazione*

*di residenza; non si concede alle utenze relative agli immobili tenuti a disposizione”.*

3. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della “*quota variabile della tariffa*”, calcolata sulla base delle **quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata** nel corso dell’anno solare precedente. “*I criteri di determinazione delle riduzioni da applicare sono definiti con deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell’Ufficio Ecologia e Tutela Ambiente*”.

- Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, lo stesso può usufruirne al massimo di una, scelta tra quella più favorevole.

- *Tutte le riduzioni tariffarie competono solo a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.*

## **Articolo 8 – Riscossione e Modalità di pagamento -**

### **Modifica articolo 23 Regolamento Tari 2020**

---

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell’art. 2-bis del D.L. 193/2016.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 (F24), “*nonché mediante il **sistema di pagamento PagoPa** sulla piattaforma online oppure presso i prestatori di pagamen-*

*to aderenti al sistema Pagopa (a tale scopo è possibile consultare il sito istituzionale del Comune: <https://www.comunemascalucia.it/>)”* ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali .

3. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L’avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o, su richiesta, mediante posta elettronica, all’indirizzo comunicato di volta in volta dal contribuente.

4. *Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 4 rate, 3 rate in acconto e un saldo a conguaglio, ogni anno con le seguenti scadenze:*

- *1° rata “Acconto”:* 31 Maggio
- *2° rata “Acconto”:* 31 Luglio
- *3° rata “Acconto”:* 30 Settembre
- *4° rata “Saldo/Conguaglio”:* 31 Dicembre

L’acconto può essere pagato in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Per l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#). I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l’anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all’art. 16 è inferiore ad € 12,00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell’utenza che comportano varia-

zioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune *“ha la facoltà”*, di notificare, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

– un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione”.

In caso di mancato pagamento della tassa, il Comune, anche in assenza di notifica del sollecito di pagamento, provvede ad emettere un Avviso di Accertamento per omesso/parziale versamento, contenente l'importo non versato, la sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/13, gli interessi e le spese di notifica, notificandolo ai sensi di legge.

9. gli atti relativi alle attività di accertamento tributario costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Decorso sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata

### **Articolo 9 – Norme di rinvio ed entrata in vigore**

---

- Per quanto non espressamente previsto o modificato o integrato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#), al regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e s.m.i, al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, al [Regolamento TARI](#) approvato da questo Ente con [delibera di C.C. n° 22 del 30/09/2020](#), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

- Si intendono abrogati gli Articoli 13 – 16 – 20 del Regolamento TARI 2020 (delibera di C.C. n° 22 del 30/09/2020)

- Le presenti modifiche e/o integrazioni al regolamento entrano in vigore **dal primo**

**gennaio 2022** e saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell'ente all'indirizzo [www.comunemascalucia.it](http://www.comunemascalucia.it)